

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G14695 **del** 04/12/2020

Proposta n. 19350 **del** 03/12/2020

Oggetto:

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 - D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione in via definitiva a favore della Società PAVIMENTAL S.r.l. con sede legale in Roma, via Giuseppe Donati, 174 00159, Roma, C.F. 00481670586, P.IVA 0090479100, per l'esercizio di un impianto mobile di un vaglio marca Terex Finlay - modello 883 - matricola FPK 601578 e di un impianto semovente frantoio marca Terex - modello J-1160 - matricola TRXII60JLOMB63043 per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Autorizzazione in via definitiva a favore della Società PAVIMENTAL S.r.l. con sede legale in Roma, via Giuseppe Donati, 174 00159, Roma, C.F. 00481670586, P.IVA 0090479100, per l'esercizio di un impianto mobile di un vaglio marca Terex Finlay - modello 883 - matricola FPK 601578 e di un impianto semovente frantoio marca Terex — modello J-1160 - matricola TRXII60JLOMB63043 per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

PREMESSO che:

- la Società PAVIMENTAL S.r.l. (di seguito Società) con sede legale in Roma - v. Giuseppe Donati, 174, C.F. 00481670586, P.IVA 0090479100 (RM), C.F. 09805481000, legalmente rappresentata dal Dott. Mauro Martinelli, con istanza acquisita al protocollo regionale al n. I.0133607.14-02-2020, ha presentato richiesta di rilascio di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per l’esercizio di un impianto mobile di sua proprietà, da utilizzare per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di diverse tipologie di trattamento, come previste al punto 7.1.3 dal DM 05.02.98;
- alla richiesta di cui al punto precedente è stata allegata una Relazione Tecnica a firma del Geologo Raffaele Cappiello, iscritto all’Ordine dei Geologi del Lazio al n. A.P. n. 1514, nella quale sono state descritte le modalità di funzionamento dell’impianto mobile da utilizzare per campagne di operazioni di recupero;
- nella Relazione Tecnica pervenuta, in particolare è stato specificato che:
 - l’impianto mobile è composto da due gruppi posti in serie, e, precisamente, da un vaglio marca Terex Finlay - modello 883 - matricola FPK 601578 e da un impianto semovente frantoio marca Terex - modello J- 1160 - matricola TRXII60JLOMB63043, che insieme effettuano tutte le fasi di vagliatura e frantumazione per diverse tipologie di trattamento e in particolare per le attività di recupero previste al punto 7.1.3 dal DM 05.02.98; a seconda della tipologia dei rifiuti da trattare è possibile invertire la disposizione dei due gruppi di lavorazione;
 - la produttività del gruppo di vagliatura e di frantumatura è la seguente:

Portata (a seconda del materiale)	45 - 140 ton/h
Potenzialità effettiva oraria (Potenzialità oraria media)	92,5 ton/h
Potenzialità giornaliera effettiva (8 h lavorative)	740 ton
Potenzialità annuale effettiva (250 giorni lavorativi)	185.000 ton

PRESO ATTO che:

- la Regione Lazio:
 - ✓ con nota n. U.0419323.13-05-2020 ha inviato la documentazione tecnico-amministrativa ricevuta dalla Società, a tutti gli Enti e Amministrazioni indicati dalla DGR n. 864/2014, al fine di acquisire il rispettivo parere di competenza; a tale nota ha dato riscontro solamente ARPA Lazio con nota prot. n. Uscita 0033907 del 04/06/2020, acquisita al protocollo regionale al n. I.0490244.04-06-2020, nella quale sono stati riportati una serie di rilievi, richieste di chiarimenti e raccomandazioni, da richiedere alla Società;
 - ✓ con nota U.0638587.20-07-2020 ha trasmesso alla Società le valutazioni di ARPA Lazio espresse nella citata nota n. Uscita 0033907 del 04/06/2020, a cui la Società stessa ha risposto con nota

PAV/2020/0002839/EU 05/08/2020, acquisita al protocollo regionale al n. I.0699305.05-08-2020, presentando una Relazione Tecnica integrativa, sempre a firma del suddetto geologo Raffaele Cappiello, nella quale sostanzialmente sono state fornite le precisazioni richieste;

- nella citata nota ARPA Lazio, prot. U. 33907 del 04.06.2020, in sintesi è stato osservato quanto segue:
 1. *l'operazione per la quale è stata richiesta l'autorizzazione è solamente la R5, non essendo fatto riferimento alcuno né all'operazione di recupero R13 di messa in riserva, pur propedeutica per il successivo recupero, né all'operazione R12;*
 2. *per i rifiuti classificati con codice CER 17.05.08 - pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17.05.07, non si evince l'indicazione chiara dell'operazione di recupero da eseguire;*
 3. *per i rifiuti con codice CER 17.08.02 - materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01, non è stato esplicitato il punto del Suballegato I all'Allegato I al D.M. 05/02/1998 a cui la Società intende fare riferimento, con la specifica attività di recupero;*
 4. *chiarimenti in merito al trattamento del CER 17.05.04 per la formazione di rilevati, osservando che l'operazione che viene compiuta dall'impianto mobile non è R5, ma unicamente R12, nell'eventualità di attività limitata alla sola vagliatura, affidando ad un soggetto terzo il successivo passaggio in R5, ai sensi delle previsioni D.M. 05/02/1998;*
 5. *per ciascun codice CER dei rifiuti accettati in ingresso, è stato richiesto di indicare nel dettaglio tutte le attività di recupero di cui ai singoli punti dell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998, integrando la tabella già trasmessa, in modo che sia possibile verificare che le caratteristiche dei CER, le operazioni di recupero effettuate e le caratteristiche delle materie prime seconde prodotte siano conformi a quanto puntualmente stabilito nei singoli capitoli dell'Allegato 1 del D.M. 05/02/1998, tenendo conto delle attività, dei procedimenti e dei metodi di riciclaggio e recupero di materia ivi individuati;*
 6. *Integrazione della documentazione presentata, in ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 8 comma 5 del D.M. 05/02/1998 circa la verifica di conformità dei rifiuti conferiti in impianto, della procedura di caratterizzazione analitica da effettuarsi a carico del Gestore ai fini dell'accettazione dei rifiuti non pericolosi (codici specchio), nonché in base a quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 05/02/1998, per quanto attiene le attività a carico del Gestore dell'impianto mobile relative al campionamento e analisi, al test di cessione e alla verifica delle caratteristiche delle materie prime seconde e/o dei prodotti ottenuti, in relazione alle specifiche attività di recupero effettuate ed in base alla normativa tecnica di settore per l'utilizzo degli aggregati riciclati (in relazione alle operazioni di recupero ai sensi del Suballegato I, Allegato I al D.M. 05/02/1998) e per il granulato di conglomerato bituminoso oggetto del processo di recupero del conglomerato ai sensi del D.M. 69/2018;*
 7. *integrazione della Relazione con l'indicazione dell'allestimento di idonei sistemi di contenimento, nel caso di produzione accidentale di eventuali effluenti liquidi nel corso delle campagne, da smaltire successivamente a norma di legge;*
 8. *indicazione del sito di ricovero dell'impianto mobile nei periodi di inutilizzo, fornendo l'elenco delle attrezzature che devono essere reperite nei siti in cui si svolgeranno campagne di attività;*
- nella suddetta nota prot. PAV/2020/0002839/EU 05/08/2020, prot. regionale n. I.0699305.05-08-2020, la Società ha sostanzialmente risposto a quanto richiesto da ARPA Lazio, come di seguito sintetizzato:
 - ✓ relativamente ai punti 1., 2. e 3., ad integrazione e sostituzione della tabella di cui alla Relazione Tecnica datata febbraio 2020, ha riproposto la tabella con la descrizione in maniera puntuale delle

operazioni e delle attività di recupero previste, inserendo oltre che l'operazione R5 anche le operazioni R13, R13 e R10;

- ✓ per quanto attiene i rifiuti con codice CER 17.08.02, *“materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01”*, è stato esplicitato il riferimento al punto 7.1 del Suballegato I all'Allegato I al D.M. 05/02/1998, con la specifica attività di recupero;
- ✓ per quanto attiene i rifiuti con il CER 17.05.04 per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, la Società ha espresso la volontà al loro riutilizzo, in coerenza con il punto 7.31-bis.3, lettera c) del Suballegato 1 dell'allegato 1 al D.M. 05.02.98;
- ✓ nella nuova Tabella presentata, per ciascun codice CER dei rifiuti accettati in ingresso, le attività di recupero sono state ricondotte ai singoli punti dell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 specificandole nel dettaglio (precisando quindi la/le lettere pertinenti negli elenchi); nella tabella, come richiesto da ARPA Lazio, per ciascun codice CER dei rifiuti in ingresso, sono state indicate le caratteristiche dei medesimi, le operazioni di recupero da effettuare e le caratteristiche delle materie prime seconde da produrre, in conformità a quanto puntualmente stabilito nei singoli capitoli dell'Allegato 1 del D.M. 05/02/1998, tenendo conto delle attività, dei procedimenti e dei metodi di riciclaggio e recupero di materia ivi individuati;
- ✓ nel Capitolo *“Attività a carico del gestore dell'impianto mobile relative al campionamento e analisi, al test di cessione e alla verifica delle caratteristiche delle materie prime secondo e/o dei prodotti ottenuti”*, sono state indicate le informazioni richieste da ARPA Lazio di cui al punto 5. del precedente capoverso;
- ✓ è stato chiarito che l'acqua nebulizzata per l'abbattimento delle polveri sarà immessa in misura tale da venire completamente assorbita dalle polveri;
- ✓ è stato specificato che nei periodi di non utilizzo l'impianto mobile verrà ricoverato in Magliano Sabina (RI), località Campitelli snc, e che le attrezzature che verranno nei siti in cui verranno svolte le campagne mobili, sono un escavatore (a seconda dei casi dotato di benna, benna forata o pinza), e cassoni scarrabili;

TENUTO CONTO di quanto espresso ai capoversi precedenti, si può ritenere che la documentazione trasmessa dalla Società abbia descritto il funzionamento dell'impianto, in tutte le sue componenti, con rappresentazioni grafiche dello stesso, oltre che le modalità di gestione dei rifiuti e le misure che verranno adottate a salvaguardia delle matrici ambientali;

CONSIDERATO che nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio alla Società dell'autorizzazione dell'impianto mobile sopra indicato, per quanto sopra illustrato, si ritiene che si possa rilasciare la richiesta autorizzazione alle seguenti condizioni, raccomandazioni, prescrizioni e specifiche:

- ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la caratterizzazione dei rifiuti è in capo al produttore degli stessi, che per ciascuno di essi ha l'onere di attribuire il relativo codice CER;
- al gestore dell'impianto mobile spettano le successive verifiche ed analisi di controllo, finalizzate alla constatazione che i rifiuti in ingresso all'impianto rientrino tra quelli previsti, per quantità e tipologia, nella Determinazione di approvazione dell'impianto stesso;
- le MPS prodotte prima di poter essere classificate come tali e commercializzate, dovranno essere oggetto di verifica analitica che ne certifichi la conformità alle norme tecniche (conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205); sulle MPS inoltre, a cura del gestore dell'impianto mobile dovranno essere effettuate test di cessione ai sensi degli artt. 8 e 9 del DM 05.02.98;
- al termine di ogni campagna di recupero, i rifiuti di scarto dovranno essere inviati ad impianti autorizzati per il loro successivo trattamento ai sensi del D.lgs. 152/06, mentre le MPS prodotte

dovranno essere inviate agli acquirenti finali. Le MPS certificate possono essere commercializzate come prodotti per l'edilizia e potranno essere quindi vendute ad imprese edili per l'utilizzo in cantieri;

- nei periodi di inattività l'impianto mobile dovrà essere riportato nel sito di ricovero presso l'unità locale della Società;
- nelle Relazioni Tecniche descrittive delle campagne d'attività da svolgere, tra l'altro, dovrà essere specificato quanto segue:
 - o fare espresso riferimento alla Relazione Tecnica trasmessa con l'istanza, prot. reg. n. I.0133607.14-02-2020, come modificata e integrata con la Relazione Tecnica integrativa, allegata alla nota prot. regionale n. I.0699305.05-08-2020, elaborata in risposta alle osservazioni di ARPA Lazio di cui alla nota sopra indicata U. 0033907 del 04/06/2020, prot. regionale n. I.0490244.04-06-2020;
 - o richiesta di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, nel caso di potenzialità giornaliera riconducibile a quanto previsto nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 152/06 "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del D.lgs. n. 152/06";
 - o indicazione della "potenzialità giornaliera ed annuale (t/g e t/a)" (valore reale) dei rifiuti autorizzati, così come richiesto nell'Allegato "A" alla D.G.R. Lazio 864/2014;
 - o tenuto conto della varietà di casistiche rientranti nelle operazioni di gestione dei rifiuti R12 e D13, la Società, oltre ad indicare preventivamente i nomi dei CER da gestire, tenendo conto della situazione specifica e della qualità dei rifiuti che ritiene di potere produrre dall'operazione di vagliatura, per quanto possibile, dovrà stabilire se questa sia di tipo R12 o D13, e dovrà indicare la tipologia di operazione successiva (recupero o smaltimento), anche in relazione alla distanza di idonei impianti di trattamento e alle altre singole valutazioni di merito;
 - o in relazione alle specifiche attività di recupero indicate nell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, per ciascuna tipologia di rifiuto dovranno puntualmente essere indicate le attività che il Gestore intende effettuare ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/06 nonché del D.M. 05/02/1998 medesimo (determinazione delle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti), atteso che le stesse dovranno essere soddisfatte tutte affinché una attività di recupero origini un "end of waste", cessando la qualifica di rifiuto;
 - o dettagliata e specifica descrizione degli apprestamenti tecnici da adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate, ivi comprese le attività di messa in riserva dei rifiuti e lo stoccaggio delle materie recuperate, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili. In ogni caso dovrà prevedersi che in presenza di piogge le modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti/materiale recuperato dovranno essere tali da evitare possibili dilavamenti e dispersioni dei materiali;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 864/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio, datato 09.09.2019, allegato alla richiesta di autorizzazione;

RILEVATO che:

- l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28, del D. Lgs. n. 22/1997, così come novellato dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006;
- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, il limite massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell'impianto è di 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative

contenute nell'Allegato "B" del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all'attività e ai codici CER autorizzati;

- allo stato attuale non vige l'obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese, "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti", che recita testualmente che "l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (ora, art. 212, comma, 13, del D.lgs. n. 152/2006);
- il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;

EVIDENZIATA la necessità che la Società è tenuta al conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell'attività di cui trattasi;

RITENUTO di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

ATTESO che:

- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 (ora, art. 208 del D.lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, in quanto il problema posto può trovare soluzione solo a seguito della definizione della normativa statale;
- ai sensi della citata DGR n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di competenza degli Enti a cui è stata inviata la documentazione tecnico-amministrativa dell'impianto in esame, in quanto i pareri stessi non risultano essere stati trasmessi entro i successivi trenta giorni;
- è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto, né come un'omologazione di impianto mobile;

RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per potere procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Società, per l'utilizzo dell'impianto mobile finalizzato allo svolgimento di campagne di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, secondo quanto riportato negli Allegati "A1" e "A2" al presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006, l'esercizio dell'impianto mobile di un vaglio marca Terex Finlay - modello 883 - matricola FPK 601578 e di un impianto semovente frantoio marca Terex — modello J- 1160 - matricola TRXII60JLOMB63043 per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazione R5 Riciclo/Recupero di altre sostanze inorganiche), di proprietà della Società PAVIMENTAL S.r.l. con sede

legale in Roma, v. Giuseppe Donati, 174, C.F. 00481670586, P.IVA 0090479100, legalmente rappresentata dal Dott. Mauro Martinelli;

- di autorizzare la Società PAVIMENTAL S.r.l. ad utilizzare l'impianto sopra richiamato, per lo svolgimento di campagne di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, così come riportati nell'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per le seguenti potenzialità massime:

Portata (a seconda del materiale)	45-140 ton/h
Potenzialità effettiva oraria (Potenzialità oraria media)	92,50 ton/h
Potenzialità giornaliera effettiva (8 h lavorative)	740 ton
Potenzialità annuale effettiva (250 giorni lavorativi)	185.000 ton

- di precisare che ai sensi del punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, la durata di una campagna di attività non può comunque superare i 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- di stabilire che:
 - o ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha durata decennale e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;
 - o oltre alle condizioni sopra richiamate, dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
 - o in fase di richiesta di campagne di attività, nella documentazione tecnica che verrà presentata, in particolare, la Società dovrà fare espresso riferimento a quanto puntualmente riportato nelle Relazione Tecniche trasmesse e in particolare in quella acquisita agli atti della Regione con prot. n. I.0699305.05-08-2020, che, unitamente a tutta l'altra documentazione pervenuta, è conservata nel sistema informativo regionale di gestione del protocollo e archiviazione documentale;
 - o la presente autorizzazione non esonera la Società PAVIMENTAL S.r.l. dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;
 - o lo svolgimento delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinato alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti, sarà notificato alla Società e sarà trasmesso all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

IL DIRETTORE

(ing. Flaminia Tosini)